

proposta di legge n. 443

(proposta di legge statutaria)

a iniziativa del Consigliere Latini

presentata in data 15 settembre 2014

**MODIFICHE ALLA LEGGE STATUTARIA 8 MARZO 2005, N. 1
“STATUTO DELLA REGIONE MARCHE”**

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge modifica lo Statuto regionale al fine di assicurare il miglior esercizio delle funzioni proprie dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale, favorendo la distinzione tra i ruoli dei due organi.

In particolare la proposta prevede l'incumulabilità tra le funzioni di consigliere e quelle di assessore e la sostituzione con un supplente del consigliere nominato assessore.

Ciò permetterà il corretto svolgimento dei poteri legislativo, di indirizzo e controllo propri del-

l'Assemblea legislativa e i compiti propri dell'esecutivo distinguendo in particolare tra chi è chiamato a controllare e chi è stato prescelto a collaborare con il vertice dell'Ente nella fase di attuazione del programma di governo, peraltro condiviso dalla maggioranza elettorale che ha espresso il Presidente della Giunta.

Nel rispetto della volontà popolare, espressa con il voto, qualora il consigliere regionale dovesse perdere la carica di assessore, egli tornerà a far parte dell'Assemblea legislativa.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 7 della legge statutaria 1/2005)

1. Il comma 2 bis dell'articolo 7 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche) è sostituito dal seguente:

“2 bis. Il Presidente della Giunta può nominare gli assessori anche al di fuori del Consiglio regionale. La nomina ad assessore comporta la sospensione di diritto all'incarico di consigliere regionale e la sua sostituzione con un supplente, secondo le modalità previste dalla legge elettorale.”.

2. Il comma 2 ter dell'articolo 7 della legge statutaria 1/2005 è abrogato.

Art. 2

(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge statutaria 1/2005, come modificata dall'articolo 1 di questa legge, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge elettorale indicata all'articolo suddetto.